

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 10 ottobre 2006

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero della giustizia

DECRETO 2 settembre 2006, n. 265.

Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro. Articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)... Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 28 luglio 2006.

Impegno ed erogazione di € 194.521.133,00 a favore di varie regioni in conto residui 2005, ai sensi della legge n. 488/1992, cap. 7671 - Esercizio 2006 - Somme da trasferire a regioni ed enti locali in ordine a competenze residue attribuite al Ministero del bilancio e della programmazione economica (Convenzioni ex Agensud legge n. 64/1986) Pag. 9

DECRETO 29 settembre 2006.

Revoca della concessione n. 112/02 del 28 febbraio 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della società «Game 2001 S.r.l.» Pag. 10

DECRETO 6 ottobre 2006.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessanta-quattro giorni..... Pag. 12

Ministero del lavoro
e della previdenza sociale

DECRETO 28 giugno 2006.

Concessione del trattamento di CIGS, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei dipendenti delle società: Oli.It S.p.a. di Scarmignano, Avezzano, Chieti; Multi Servizi Telematici S.p.a. di Sassari e 3M S.p.a. di S. Marco Evangelista. (Decreto n. 38904) Pag. 14

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 28 settembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Ragusa Pag. 16

Commissario delegato per la sicurezza
dei materiali nucleari

ORDINANZA 2 ottobre 2006.

Integrazione dell'ordinanza 13 dicembre 2005, di autorizzazione alla costruzione nel sito Eurex del comune di Saluggia, del nuovo sistema di approvvigionamento idrico Pag. 16

Università Mediterranea
di Reggio Calabria

DECRETO RETTORALE 8 settembre 2006.

Modificazioni allo statuto..... Pag. 17

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 settembre 2006, n. 265.

Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro. Articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 58 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nel quale è previsto che l'indennità per la custodia e la conservazione dei beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, a sequestro penale conservativo nonché a sequestro giudiziario e conservativo, sia determinata sulla base delle tariffe approvate ai sensi dell'articolo 59 del Testo Unico e, in via residuale, secondo gli usi locali;

Visto l'articolo 59 del citato Testo Unico secondo cui «con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia», che tali «tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico», e che «prevedono altresì l'inclusione nelle tabelle delle riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene»;

Rilevato che il rilievo statistico dei sequestri concerne essenzialmente i veicoli a motore ed i natanti e che pertanto, si ritiene di limitare la determinazione dell'indennità di custodia a detti beni;

Rilevato che per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni si debba fare riferimento agli usi locali, in base a quanto disposto dall'articolo 58, comma 2, del Testo Unico citato;

Ritenuto, per quanto riguarda i veicoli a motore, di dovere fare riferimento ai criteri di massima stabiliti dal Ministero dell'interno con circolare n. 38 del 4 aprile 2000 per la definizione da parte delle Prefetture delle tariffe per la custodia, con conversione in euro e aggiornamento in base agli indici ISTAT, nonché, per le tariffe ivi non previste, di tenere conto di quelle applicate presso le singole Prefetture;

Ritenuto, per quanto riguarda i natanti, di dovere fare riferimento ai criteri di massima indicati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 novembre 2005;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota 0005848.U del 23 dicembre 2005);

Vista la nota del 7 marzo 2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, che propone una riformulazione dell'articolo 6 del decreto;

Ritenuto di dover accogliere la proposta di modifica;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Indennità per la custodia dei veicoli a motore

1. Le tabelle per la determinazione dell'indennità giornaliera per la custodia e per la conservazione, nonché quella per il traino, il trasporto e il recupero dei veicoli sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo e, nei casi previsti dal codice di procedura civile, a sequestro penale conservativo nonché a sequestro giudiziario e conservativo, sono fissate secondo le tariffe di seguito riportate, IVA esclusa:

a) custodia in area recintata e scoperta di moto-veicoli e ciclomotori:

1) per i primi novanta giorni dal sequestro: euro 1,68;

2) per il periodo successivo: euro 1,06;

b) custodia in area recintata e scoperta di autoveicoli:

1) per i primi novanta giorni dal sequestro: euro 2,24;

2) per il periodo successivo: euro 1,39;

c) custodia in area recintata e scoperta di autocarri:

1) per i primi novanta giorni dal sequestro: euro 2,79;

2) per il periodo successivo: euro 1,79;

d) custodia in luogo chiuso e coperto: l'indennità determinata in base alle tariffe di cui ai punti a), b) e c) è aumentata del 25%;

e) traino e trasporto in depositaria:

motoveicoli e ciclomotori: euro 40,00;

autoveicoli: euro 60,00;

autocarri: euro 80,00;

f) recupero del mezzo:

L'indennità determinata in base alle tariffe di cui al punto e) è aumentata del 25%.

Art. 2.

Indennità per la custodia dei natanti

1. Le tabelle per la determinazione dell'indennità giornaliera per la custodia e per la conservazione dei natanti sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo e, nei casi previsti dal codice di procedura civile, a sequestro penale conservativo nonché a sequestro giudiziario e conservativo, sono fissate secondo le tariffe di seguito riportate, IVA esclusa:

a) unità di lunghezza fuori tutto inferiore o uguale a 10 metri:

1) per i primi novanta giorni dal sequestro: euro 7,00;

2) per il periodo successivo: euro 3,50;

b) unità di lunghezza fuori tutto superiore a 10 metri:

1) per i primi novanta giorni dal sequestro: euro 12,00;

2) per il periodo successivo: euro 6,00.

Art. 3.

Riduzione dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene

1. Per gli anni successivi al primo, gli importi dell'indennità giornaliera determinati in base alle tariffe di cui all'articolo 1, rispettivamente, alla lettera a) n. 2; alla lettera b) n. 2; alla lettera c) n. 2 e alla lettera d), nonché all'articolo 2, rispettivamente, alla lettera a) n. 2 e alla lettera b) n. 2, sono ridotti, in relazione allo stato di conservazione del bene, secondo le percentuali di seguito riportate:

a) per il secondo anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera è ridotto nella misura del 20%;

b) per il terzo anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera a), è ulteriormente ridotto nella misura del 30%;

c) per il quarto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera b), è ulteriormente ridotto nella misura del 40%;

d) per il quinto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera c), è ulteriormente ridotto nella misura del 50%.

2. Per il sesto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato alla lettera d) del comma 1 è ulteriormente ridotto nella misura del 50%.

3. L'importo dell'indennità giornaliera determinato per il sesto anno è dovuto per ciascun anno, o frazione di esso, successivo al sesto.

Art. 4.

Tabelle

1. Gli importi delle indennità determinate a norma degli articoli 1, 2 e 3 sono riportati nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente decreto e ne costituiscono parte integrante.

Art. 5.

Determinazione dell'indennità relativa ad altre categorie di beni

1. Per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni si fa riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'articolo 58, comma 2, del Testo Unico citato.

Art. 6.

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e si applica anche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 318, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'attività di custodia e conservazione dei beni sottoposti a sequestro, di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, per i quali alla data di entrata in vigore non sia stato ancora emesso decreto di liquidazione da parte dell'Autorità giudiziaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 settembre 2006

Il Ministro della giustizia
MASTELLA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

Visto, il Guardasigilli: MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2006
Ministeri istituzionali - Giustizia, registro n. 11, foglio n. 9

Tabella A - Motoveicoli e ciclomotori

Anno	Motoveicoli e ciclomotori Area non Coperta				Motoveicoli e Ciclomotori Area Coperta			
	% Riduzioni	Tariffa Giornaliera	Tariffa Annua	Tariffa complessiva per periodo di riferimento	% Incremento per Rimessaggio Area Coperta	Tariffa Giornaliera Area Coperta	Tariffa Annua Area Coperta	Tariffa complessiva per periodo di riferimento
1°	da 1 a 90 gg	1,68	151,20		25,00	2,10	189,00	
	da 91 a 365 gg	1,06	291,50	442,70	25,00	1,33	384,38	553,38
2°	20,00	0,85	309,52	752,22		1,06	386,90	940,28
3°	30,00	0,59	216,66	968,88		0,74	270,83	1.211,11
4°	40,00	0,36	130,00	1.098,88		0,45	162,50	1.373,60
5°	50,00	0,18	65,00	1.163,88		0,22	81,25	1.454,85
6°	50,00	0,09	32,50	1.196,38		0,11	40,62	1.495,48
7°	-	0,09	32,50	1.228,88		0,11	40,62	1.536,10
8°	-	0,09	32,50	1.261,38		0,11	40,62	1.576,73
9°	-	0,09	32,50	1.293,88		0,11	40,62	1.617,35
10°	-	0,09	32,50	1.326,38		0,11	40,62	1.657,97

Tabella B - Autoveicoli

Anno	Autoveicoli Area non Coperta				Autoveicoli Area Coperta			
	% Riduzioni	Tariffa Giornaliera	Tariffa Annua	Tariffa complessiva per periodo di riferimento	% Incremento per Rimessaggio Area Coperta	Tariffa Giornaliera Area Coperta	Tariffa Annua Area Coperta	Tariffa complessiva per periodo di riferimento
1°	da 1 a 90 gg	2,24	201,60		25,00	2,80	252,00	
	da 91 a 365 gg	1,39	382,25	583,85	25,00	1,74	477,81	729,81
2°	20,00	1,11	405,88	989,73		1,39	507,35	1.237,16
3°	30,00	0,78	284,12	1.273,85		0,97	355,15	1.592,31
4°	40,00	0,47	170,47	1.444,32		0,58	213,09	1.805,39
5°	50,00	0,23	85,23	1.529,55		0,29	106,54	1.911,94
6°	50,00	0,12	42,62	1.572,17		0,15	53,27	1.965,21
7°	-	0,12	42,62	1.614,79		0,15	53,27	2.018,48
8°	-	0,12	42,62	1.657,40		0,15	53,27	2.071,75
9°	-	0,12	42,62	1.700,02		0,15	53,27	2.125,03
10°	-	0,12	42,62	1.742,64		0,15	53,27	2.178,30

Tabella C - Autocarri

Anno	Autocarri Area non Coperta				Autocarri Area Coperta			
	% Riduzioni	Tariffa Giornaliera	Tariffa Annua	Tariffa complessiva per periodo di riferimento	% Incremento per Rimessaggio Area Coperta	Tariffa Giornaliera Area Coperta	Tariffa Annua Area Coperta	Tariffa complessiva per periodo di riferimento
1°	da 1 a 90 gg	2,79	251,10		25,00	3,49	313,88	
	da 91 a 365 gg	1,79	492,25	743,35	25,00	2,24	615,31	929,19
2°	20,00	1,43	522,68	1.266,03		1,79	653,35	1.582,54
3°	30,00	1,00	365,88	1.631,91		1,25	457,35	2.039,88
4°	40,00	0,60	219,53	1.851,43		0,75	274,41	2.314,29
5°	50,00	0,30	109,76	1.961,19		0,38	137,20	2.451,49
6°	50,00	0,15	54,88	2.016,08		0,19	68,60	2.520,09
7°	-	0,15	54,88	2.070,96		0,19	68,60	2.588,70
8°	-	0,15	54,88	2.125,84		0,19	68,60	2.657,30
9°	-	0,15	54,88	2.180,72		0,19	68,60	2.725,90
10°	-	0,15	54,88	2.235,60		0,19	68,60	2.794,50

Tabella D - Natanti

Anno	Natanti lunghezza fuori tutto fino a 10m				Natanti lunghezza fuori tutto oltre 10m		
	% Riduzioni	Tariffa Giornaliera	Tariffa Annua	Tariffa complessiva per periodo di riferimento	Tariffa Giornaliera	Tariffa Annua	Tariffa complessiva per periodo di riferimento
1°	da 1 a 90 gg	7,00	630,00		12,000000	1.080,00	
	da 91 a 365 gg	3,50	962,50	1.592,50	6,000000	1.650,00	2.730,00
2°	20,00	2,80	1.022,00	2.614,50	4,800000	1.752,00	4.482,00
3°	30,00	1,96	715,40	3.329,90	3,360000	1.226,40	5.708,40
4°	40,00	1,18	429,24	3.759,14	2,016000	735,84	6.444,24
5°	50,00	0,59	214,62	3.973,76	1,008000	367,92	6.812,16
6°	50,00	0,29	107,31	4.081,07	0,504000	183,96	6.996,12
7°	-	0,29	107,31	4.188,38	0,504000	183,96	7.180,08
8°	-	0,29	107,31	4.295,69	0,504000	183,96	7.364,04
9°	-	0,29	107,31	4.403,00	0,504000	183,96	7.548,00
10°	-	0,29	107,31	4.510,31	0,504000	183,96	7.731,96

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Si riporta il testo degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A.):

«Art. 58. (L) *Indennità di custodia*. — 1. Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione.

2. L'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali.

3. Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene.»

«Art. 59. (L) *Tabelle delle tariffe vigenti*. — 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia.

2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, temperate con la natura pubblicistica dell'incarico.

3. Le tabelle prevedono, altresì, le riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene.»

Nota all'art. 5:

— Per il testo del comma 2 dell'art. 58 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo del comma 318 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):

«Art. 1. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):

1-317 (omissis);

318. Al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe previste dagli articoli 59 e 276 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, determinato, per ciascuno degli anni di custodia, nel modo seguente:

a) euro 6 per ogni mese o frazione di esso per i motoveicoli e i ciclomotori;

b) euro 24 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, per le macchine agricole e operatrici;

c) euro 30 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.»

06G0283

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DECRETO 28 luglio 2006.

Impegno ed erogazione di € 194.521.133,00 a favore di varie regioni in conto residui 2005, ai sensi della legge n. 488/1992, cap. 7671 - Esercizio 2006 - Somme da trasferire a regioni ed enti locali in ordine a competenze residue attribuite al Ministero del bilancio e della programmazione economica (Convenzioni ex Agensud legge n. 64/1986).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario e del relativo personale alle diverse Amministrazioni centrali settorialmente competenti ed in particolare, l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo per il finanziamento degli interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, ed in particolare, l'art. 3 che sostituisce il predetto comma 5;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 ottobre 2002 concernente «Conferimento alle regioni delle funzioni in materia di convenzioni ex Agensud (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000)»;

Vista la legge finanziaria 27 dicembre 2002, n. 289 ed in particolare l'art. 61, comma 1, che istituisce il Fondo per le aree sottoutilizzate, nel quale confluiscono, tra l'altro, le risorse di cui alla predetta legge n. 64/1986;